

## DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 8 SETTEMBRE 1999

### MODIFICAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 RECANTE: "CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO".

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

Ritenuta la necessità, sulla base dei criteri di massima stabiliti nel citato decreto, di limitare la tipologia delle infrastrutture ferroviarie soggette al livello di rischio di incendio elevato, di cui al punto 9.2 degli allegati IX e X del decreto stesso alle sole stazioni ferroviarie con superficie al chiuso aperta al pubblico superiore ai 5000 m<sup>2</sup> (elevato a)2 ;

Sulla proposta delle "Ferrovie dello Stato S.p.A.";

#### **Decreta:**

#### **Articolo unico**

Le parole "infrastrutture ferroviarie" riportate alla lettera h) degli allegati IX (punto 9.2) e X al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono sostituite dalle parole "stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m<sup>2</sup> (elevato a)2".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.